



Documentazione antimafia

SACE

1 Documentazione antimafia

Ai fini dell'assolvimento degli adempimenti antimafia, l'impresa richiedente dovrà trasmettere i) il Modello Unico di Autocertificazione Antimafia nel formato definito da SACE¹, o in alternativa ii) il Modello di Autocertificazione Antimafia nel formato definito da SACE², come dettagliato nel presente documento. Qualora intervengano eventuali mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa, quest'ultima dovrà inviare la documentazione aggiornata con l'intervenuta modificazione.

i) Modello Unico di Autocertificazione Antimafia

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente (il "Soggetto Dichiarante") potrà presentare una autocertificazione "Unica" compilata, oltre che per proprio conto, anche per i Soggetti terzi individuati in base alla tipologia di Impresa (cfr. par. 2, *Tabella 1*)³.

Il Soggetto Dichiarante non deve allegare alcun documento nel caso utilizzi la firma digitale⁴ per sottoscrivere il Modello Unico di Autocertificazione Antimafia, mentre deve allegare una copia del proprio documento d'identità e codice fiscale⁵ qualora utilizzi la firma autografa.

ii) Modello Autocertificazione Antimafia

L' Autocertificazione Antimafia include le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva redatta dai Soggetti individuati in *Tabella 1*, firmata dal Soggetto/i deputato/i con firma digitale o autografa;
- b) Codice fiscale dell'Impresa beneficiaria;
- c) Partita IVA dell'Impresa beneficiaria.

Solo in caso di firma autografa della dichiarazione sostitutiva di cui al punto a), e non nel caso di firma digitale, è necessario fornire copia fronte retro leggibile e completa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Dichiarante.

Ciascun Soggetto individuato (cfr. par. 2, *Tabella 1*) non deve allegare alcun documento nel caso utilizzi la firma digitale per sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto a), mentre deve allegare una copia del proprio documento d'identità e codice fiscale qualora utilizzi la firma autografa.

¹ sub-allegato A, dell'Allegato 1 delle Condizioni Generali – "Autodichiarazione Antimafia".

² sub-allegato A, dell'Allegato 1 delle Condizioni Generali – "Autodichiarazione Antimafia".

³ In conformità con quanto previsto dall'art. 1 *bis* della Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020.

⁴ Si precisa che ai suddetti fini è riconosciuta solo la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. la definizione riportata nell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005).

⁵ La copia del codice fiscale non è richiesta qualora dagli elementi essenziali sulle autocertificazioni il codice fiscale è recuperabile.

Con riferimento ad operazioni di finanziamento, sono tenute alla presentazione dell'autocertificazione anti-mafia, anche le imprese controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, dall'impresa beneficiaria (debitore del finanziamento) e a cui sono destinati, in tutto o in parte, i proventi del finanziamento assistito da Garanzia Italia⁶.

2 Soggetti di cui acquisire la documentazione antimafia

I soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia sono elencati all'art. 85, commi 1 e 2, del cd. "Codice antimafia" e indicati nella tabella di seguito riportata (*Tabella 1*).

Tabella 1. *Soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia in base alla tipologia di impresa di cui all'art. 85, commi 1 e 2, del D.lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia").*

⁶ Si segnala che (i) in relazione ad **operazioni di factoring** l'autocertificazione anti-mafia è richiesta con riferimento all'impresa beneficiaria che effettua la cessione in favore del *factor* di un credito (non richiesta dunque con riferimento al debitore ceduto), (ii) per **operazioni di leasing** (forma tecnica che sarà prossimamente attivata per l'operatività Garanzia Italia), l'impresa richiedente tenuta alla presentazione dell'autocertificazione anti-mafia è rappresentata dall'impresa beneficiaria del bene oggetto di leasing (debitore del contratto di leasing).

TIPOLOGIA DI IMPRESA	SOGGETTI DI CUI ACQUISIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (ove previsto)
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. Direttore tecnico (ove previsto)
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali anche consortili • Società cooperative di consorzi cooperativi • Consorzi con attività esterna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento 4. Direttore tecnico (ove previsto)
Società di capitali: <ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni • Società a responsabilità limitata • Società in accomandita per azioni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 3. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 4. Socio (in caso di società unipersonale) 5. Direttore tecnico (ove previsto)
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (ove previsto)
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (ove previsto)
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (ove previsto)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. agli imprenditori o società consorziate 3. Direttore tecnico (ove previsto)
Raggruppamenti temporanei di imprese	<p>Tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società nonché il Direttore tecnico (ove previsto)</p>

3 Casistiche di esenzione rilascio documentazione antimafia

La documentazione antimafia non è richiesta per:

- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (ex art. 83, comma 3, del D.lgs. 159/2011);
- per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del Codice antimafia (ex art. 83, comma 3, del D.lgs. 159/2011);
- i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, tenuto conto del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella *White List* sancito dall'art. 1, comma 52-*bis* della Legge n. 190/2012.

La sussistenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata con dichiarazione del legale rappresentante, contenente l'impegno a comunicare immediatamente a SACE le eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione e/o l'eventuale cancellazione dalla *White List*.

L'iscrizione nella *White List* mantiene la propria efficacia oltre la scadenza della validità della iscrizione stessa e sino alla conclusione degli accertamenti a cura della Prefettura competente nel caso di richiesta da parte dell'impresa già iscritta nella *White List* di mantenere detta iscrizione, a condizione che tale richiesta sia effettuata alla Prefettura competente almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione.

Le imprese devono in ogni caso attestare a SACE anche l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione nella *White List*.

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 e dall'art. 91 comma 4 del Codice Antimafia.

(*) Per **socio di maggioranza** si intende “*la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata*”. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Nel caso di **società fiduciarie** o di **trust** i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al *trustee* in quanto sono i soggetti che diventano titolari sostanziali dei diritti e dei beni conferiti e ne hanno, pertanto, la piena disponibilità e la legale rappresentanza.